Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 3 agosto — Numero 183

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 12
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1002, ***che autorizza modificazioni a quello 3 luglio 1921, n. 848, circa il monopolio del caffè e la trasformazione dei monopoli commerciali in imposte di fabbricazione e di vendita.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 3 luglio 1921, n. 848, che approva la convenzione 14 aprile 1921 sul monopolio del caffè e provvede alla trasformazione dei monopoli commerciali in imposte di fabbricazione e di vendita;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto dispone l'art. 3 del R. decreto legge 3 luglio 1921, n. 848, saranno con successive disposizioni stabilite sia la data che le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo stesso in quanto riflette il passaggio alla Direzione generale dei monopoli commerciali, della gestione delle entrate derivanti dalle imposte di fabbricazione esistenti, nonchè dalla imposta di consumo sulle piccole quantità di caffè ammesse alla importazione per uso privato, e dalla imposta di consumo sul caffè coloniale che dal 1° marzo 1922, sostituirà il monopolio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1004, ***che proroga al 31 dicembre 1921 la facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze per la vendita della saccarina.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, numero 161;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze dall'art. 8 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, ed estesa sino al 30 giugno 1921 dai successivi decreti 1° agosto 1918, n. 1085, 25 maggio 1919, n. 895, 5 giugno 1920, n. 855, è prorogata sino a tutto il 31 dicembre 1921, limitatamente alla liquidazione della saccarina e delle relative materie prime.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *il guardasigilli* RODINÒ.

Regio decreto-legge 10 luglio 1921, n. 1016, ***che introduce variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle poste e telegrafi e dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1920-921.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le poste ed i telegrafi e per l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa di ciascuno dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1920 921, sono introdotte le variazioni indicate nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GIUFFRIDA — BELOTTI.

Visto, *il guardasigilli* RODINÒ.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa di ciascuno dei Ministeri sottonotati, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Ministero delle poste e dei telegrafi:	
Cap. n. 3 Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	4,350,000 —
Cap. n. 90. Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio (telefoni)	555,000 —
	4,905,000 —
Ministero per l'industria ed il commercio:	
Cap. n 5. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura, ecc.	77,400 —
Cap. n. 73-VII. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc. (Marina mercantile)	122,800 —
	200,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il tesoro
DE NAVA.
Il ministro per le poste ed i telegrafi
GIUFFRIDA.
Il ministro per l'industria ed il commercio
BELOTTI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 982. **Regio decreto 19 giugno 1921,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato il nuovo statuto in data 7 giugno 1920, dell'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra.

N. 983. **Regio decreto 16 giugno 1921,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Ente autonomo per le case popolari con sede in Giulianova, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 984. **Regio decreto 23 giugno 1921,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno del comune di Viareggio (Lucca).